

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

L'anno 2020 addì ventisette del mese di luglio alle ore 20:30 in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio comunale con proprio Decreto n. 4 del 22 Aprile 2020, previa dunque l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati in seduta ORDINARIA i componenti del Consiglio comunale.

Alla trattazione del punto risultano PRESENTI N. 11 Consiglieri:

MATTIOLI OMAR	Presente	FRAZZONI MIRCO	Presente
LAZZARI MIRKO	Presente	DALL'OCA MICOL	Presente
FORNI LAMBERTO	Presente	RAFII ZAKANI HICHAM	Presente
BEDESCHI GLORIA	Assente	SUTERA DARIO	Presente
RENDA MARTINA	Presente	GRIMANDI	Assente
GURIOLI ELENA	Presente	ALESSANDRA	
CARITO GIOVANNI	Presente	LANDI SERGIO	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Presiede MATTIOLI OMAR, svolge le funzioni di verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE BERALDI GIUSEPPE.

Dato atto che il Sindaco e il Segretario Generale sono collegati in videoconferenza dalla Residenza Municipale e che il Segretario riscontra il collegamento simultaneo dei presenti e il numero legale.

Il Sindaco Omar Mattioli, nella qualità di Presidente del Consiglio, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: Giovanni Carito, Micol Dall'Oca, Sergio Landi.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 17 del 27/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

Relaziona il Sindaco.

Il Consigliere Sergio Landi dichiara voto di astensione.

Il Consigliere Dario Sutera dichiara voto di astensione.

Le dichiarazioni sono esplicitate come da registrazione conservata agli atti.

Il Consigliere Mirko Lazzari si richiama alle argomentazioni svolte dal Consigliere Dario Sutera in relazione all'astensione e conclude dichiarando voto contrario.

Conclude il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), stabilendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 119 del 25/06/2020 con cui è stata adottata l'Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Disposizioni circa le

conseguenze del blocco delle attività con riguardo al servizio di gestione dei rifiuti”;

RICHIAMATO in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Baricella è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall’introduzione con decorrenza 2020, delle nuove regole del MTR fissate dall’ARERA, al fine di ricomprendere nel Piano le variazioni dei costi conseguenti alle eventuali variazioni dei servizi connessi, che consentano l’equilibrio economico della gestione dei servizi 2020, nonché la copertura finanziaria delle agevolazioni tariffarie obbligatorie, ai sensi della delibera n. 158/2020 di ARERA per le utenze non domestiche di cui è stata disposta la sospensione totale o parziale dell’attività;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n.238/2020 emessa a conclusione del procedimento di consultazione relativo al documento n. 189/2020, ha previsto la possibilità di introdurre alcuni elementi di flessibilità nel MTR per la costruzione del PEF 2020 del servizio rifiuti, per consentire agli Enti territorialmente competenti di dare attuazione alle misure di tutela disposte dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;

RILEVATO che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell’ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l’anno 2020;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 e successive modificazioni ed integrazioni;

TENUTO CONTO che:

- l’art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi

ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con L. n.27/2020;

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, termine che per l'anno 2020, è stato prorogato al 30 settembre;

CONSIDERATO che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con L. n. 27/2020, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/03/2019;

RICHIAMATO l'art. 13 del Regolamento TARI che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe;

DATO ATTO che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari del successivo triennio, a partire dall'anno 2021;

DATO ATTO che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

TENUTO CONTO che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste nel vigente Regolamento, ai rispettivi articoli e per le fattispecie richiamate all'allegato "B" alla presente deliberazione trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;

RICHIAMATE le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti

in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità, n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

RICHIAMATA la Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 la quale, ha previsto riduzioni obbligatorie a favore delle Utenze Non Domestiche per effetto della sospensione dell'attività a causa dell'emergenza sanitaria COVID, nonché riduzioni facoltative a favore di Utenze Domestiche e non Domestiche, da finanziare con risorse della fiscalità generale del Comune;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che questa Amministrazione intende adottare sono quelle obbligatorie previste dalla delibera ARERA n. 158/2020, le quali avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si chiederà di presentare un'autocertificazione che comprovi la chiusura dell'attività e documenti la minor produzione di rifiuti, calcolando la riduzione come previsto dalla delibera ARERA 158/2020;

VERIFICATO che le agevolazioni obbligatorie alle utenze Non domestiche sopra indicate, comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 5.980,00 coperto dalla fiscalità generale del Comune;

RICORDATO che la misura tariffaria per la tassa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, ai sensi dell'art. 21 del vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, sulla base della tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03/04/2020 con la quale sono stati modificati per l'anno 2020 i termini di pagamento della tassa rifiuti come segue:

- scadenza prima rata: 31 luglio 2020;
- scadenza seconda rata: 30 settembre 2020;
- scadenza terza rata: 2 dicembre 2020;

CONSIDERATO che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A



decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state

modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura fissata dalla Città Metropolitana con provvedimento del Sindaco Metropolitano n. 226 del 27/11/2019 ed è ad essa riversato rispettivamente dal Comune, per quanto riscosso mediante PAGO PA, ovvero da Agenzia Entrate per quanto riscosso mediante F24, al netto della commissione dello 0,30% come previsto dal DM del MEF 1.07.2020;

RICHIAMATO l'art. 44 del regolamento TARI recante "disposizioni transitorie";

DATO ATTO che con apposita convenzione rep. n. 25/2013 sono state trasferite all'Unione Terre di Pianura le funzioni relative alle entrate tributarie e ad alcune entrate patrimoniali e con deliberazione di Giunta dell'Unione Terre di Pianura n. 47 del 21/12/2013 è stato disposto l'avvio operativo della gestione associata del servizio tributi dall'1/1/2014, attribuendo con successivo atto n. 71 in data 30/11/2018 alla Dr.ssa Laura Sgargi Gherardi le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tributi Associato e Responsabile del tributo per tutti i tributi gestiti;

DATO ATTO che a seguito dell'approvazione dell'art. 138 del D.L. n. 34 /2020 convertito con L. 77 del 16.07.2020 ha abrogato l'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013, nonché l'art. 107 comma 4° del DL n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020; inoltre per effetto dell'art. 107 comma 2 del DL 34/2020, il termine ultimo per l'approvazione della Tari e del Regolamento TARI coincide con quello di approvazione del Bilancio di previsione stabilito al 30 settembre 2020;

ACQUISITO il parere del revisore Unico dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. B del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

Il presidente mette in votazione la proposta di delibera in oggetto.

Si procede alla votazione per appello nominale:

PRESENTI 11

Mattioli Omar: favorevole
Gurioli Elena : favorevole
Forni Lamberto: favorevole
Carito Giovanni : favorevole
Frazzoni Mirco: favorevole
Rafii Zakani Hicham: favorevole
Renda Martina: favorevole

Dall'Oca Micol: favorevole
Sutera Dario: astenuto
Landi Sergio: astenuto
Lazzari Mirko: contrario

che dà il seguente esito:

PRESENTI 11
VOTANTI 9

Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 1; Consigliere Mirko Lazzari
Astenuiti: n. 2; Consiglieri: Sutera Dario e Landi Sergio.

CON 8 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 28/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 da Atersir che provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione nei Piani Finanziari Rifiuti dei tre anni successivi a partire dall'anno 2021;
- 3) Di dare atto che le minori entrate stimate in € 5.980,00 derivanti dalle riduzioni/agevolazioni obbligatorie rivolte alle Utenze Non Domestiche disciplinate dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, saranno coperte dalla fiscalità generale del Comune e limitate al 2020 ed all'emergenza COVID-19, solo per il periodo di lockdown. Esse saranno applicate nella rata in scadenza il 2 dicembre 2020 alle utenze non domestiche che proveranno, mediante autocertificazione, di essere state interessate dalla chiusura dell'attività relativamente a tale motivazione;
- 4) Di approvare le riduzioni delle tariffe alle utenze domestiche e non domestiche, previste nel vigente Regolamento, ai rispettivi articoli e per le fattispecie richiamate all'allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che trovano copertura nel bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la

tutela e la protezione ambientale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, applicato nella misura fissata dalla Città Metropolitana con provvedimento del Sindaco Metropolitano n. 226 del 27/11/2019;

- 6) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Il presidente mette in votazione l'immediata eseguibilità della proposta di delibera in oggetto.

Si procede alla votazione per appello nominale:

PRESENTI 11

Mattioli Omar: favorevole
Gurioli Elena : favorevole
Forni Lamberto: favorevole
Carito Giovanni : favorevole
Frazzoni Mirco: favorevole
Rafii Zakani Hicham: favorevole
Renda Martina: favorevole
Dall'Oca Micol: favorevole
Sutera Dario: astenuto
Landi Sergio: astenuto
Lazzari Mirko: contrario

che dà il seguente esito:

PRESENTI 11
VOTANTI 9

Voti favorevoli: n. 8
Voti contrari: n. 1; Consigliere Mirko Lazzari
Astenuti: n. 2; Consiglieri: Sutera Dario e Landi Sergio.

CON 8 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
MATTIOLI OMAR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
BERALDI GIUSEPPE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO A) alla Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2020

UTENZE DOMESTICHE € 2,42095 per Mq

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSE	DESCRIZIONE	€/Mq
Classe II	Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, dei caffè, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli, delle sale per giochi.	6,46556
Classe III	Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce.	6,46556
Classe IV	Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe III, e locali di altri esercizi commerciali e delle rivendite di giornali.	5,28262
Classe V	Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, dei bagni pubblici.	6,46556
Classe VI	Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi chimiche, dei saloni di bellezza, delle saune, degli studi professionali, degli uffici commerciali, delle banche, delle assicurazioni, delle agenzie di viaggi, delle ricevitorie del totip e del totocalcio, dei teatri e dei cinematografi.	3,93594
Classe VII	Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasporti, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali.	2,78592
Classe VIII	Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura, degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico economiche, delle associazioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica sindacale, sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri.	2,42095
Classe IX	Aree di campeggi, di distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi, e altre aree scoperte ad uso privato.	2,42095
Classe X	Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani.	5,29104

ALLEGATO B) alla Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/07/2020

RIDUZIONI TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE		
<i>Articolo Regolamento TARI</i>	<i>Descrizione</i>	<i>riduzione</i>
23- comma 1	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Abitazioni con unico occupante ➔ abitazioni e altri immobili tenuti a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo ➔ abitazioni e altri immobili occupati da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero 	30%
27- comma 1	Abitazioni occupate da nuclei familiari in cui un componente risulti invalido con percentuale superiore al 80%	50%
26- comma 1	Utenze poste ad una distanza superiore a 500 mt. dal più vicino punto di conferimento	30%
44 - comma 3	Riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero di cui all'art. 25 del Regolamento TARI nel limite complessivo di spesa di cui all'art. 25, comma 5, pari ad Euro 13.000,00	0,10 Euro/ Kg fino al massimo del 40% della tariffa

Comune di BARICELLA

L'Organo di Revisione Contabile

Verbale n. 20 del 24/07/2020

Il sottoscritto Antonio Tirelli, Revisore dei conti del Comune di Baricella per il triennio 2019 – 2022 nominato con delibera n. 33 del Consiglio Comunale in data 28 Ottobre 2019, nell'ambito delle funzioni attribuite dall'art. 239 del TU 267/2000 e seguenti,

Visto l'art. 239, commi 1 lett b) 2) e 1-bis, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 821/2020 avente ad oggetto **"APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020"**

Preso atto che il Comune si è avvalso, nella costruzione delle tariffe TARI 2020, della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, alla luce dei quali i Comuni possono, in deroga all'art. 1, comma 654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021 e che sono previste in delibera le riduzioni alle utenze non domestiche meritevoli di aiuto, calcolate come previsto dalla delibera ARERA n. 158/2020, che abbiano subito la chiusura dell'attività in seguito all'emergenza Covid 19 e prodotto una minore quantità di rifiuti.

Preso atto dei pareri espressi dai responsabili ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2020 e s.m.i;

Sulla base di quanto previsto dall'art. 239 del TUEL,

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di Delibera sopra richiamata.

Baricella, 24/07/2020

L'ORGANO DI REVISIONE

Rag. Antonio Tirelli



Proposta N. 821 / 2020
UFFICIO UNICO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 21/07/2020

IL RESPONSABILE
SGARGI GHERARDI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Proposta N. 821 / 2020
UFFICIO UNICO TRIBUTI

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.
- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile.
- Motivazioni:
- Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 21/07/2020

IL RESPONSABILE
CELLINI EMIDIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)